

Quesito Comando

Il D.M. 19/8/96 al punto 2.1 dell'allegato consente che i locali destinati a trattenimenti e pubblico spettacolo possono essere ubicati nello stesso volume di edifici aventi come destinazione locali adibiti ad esposizione e vendita con superficie lorda superiore a 400 mq (punto 87 D.M. 16/2/82) fermo restando l'osservanza delle vigenti e specifiche disposizioni di prevenzione incendi.

La Circolare Ministero Interno n° 75 del 3/7/67 al punto 1 vieta di ubicare i grandi empori di vendita in edifici destinati ad "alberghi, cliniche, scuole e locali di pubblico spettacolo".

Le norme innanzi citate appaiono in contrasto tra di loro per cui si chiede se possa consentirsi ai locali di pubblico spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti (punto 83 del D.M. 16/2/82) di essere ubicati nello stesso volume di edifici destinati a locali di esposizione e vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq (punto 87 D.M. 16/2/82).

Si chiede inoltre, anche in considerazione dei chiarimenti di cui alla lettera circolare prot. n° P47/4109 sott. 44/C7 dell'11/1/01, se le sale BINGO possono essere ubicate nello stesso volume di edifici destinati a contenere attività di cui al punto 87 del D.M. 16/2/82.

Risposta Ministero

Con riferimento al quesito posto inerente l'oggetto, si fa presente che il divieto originariamente previsto dalla circolare n° 75/67, circa la coesistenza in uno stesso edificio di locali adibiti ad esposizione e vendita ed attività di pubblico spettacolo, è da intendersi di fatto abrogato sulla base di quanto disposto dal punto 2.1.1, lettera c), dell'allegato tecnico al D.M. 19/8/96, che costituisce atto normativo successivo e di rango superiore rispetto alla citata circolare n° 75/67.

Si ritiene inoltre che, poiché le sale giuoco del "Bingo", come chiarito con lettera circolare prot. n° P1071/4109 sott. 44/C.7 del 21/9/2001, sono assimilabili ai locali di trattenimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), del D.M. 19/8/96, non sussistono vincoli ostativi alla coesistenza delle suddette sale nel volume di edifici destinate anche ad attività di esposizione e vendita ricomprese nel punto 87 dell'elenco allegato al D.M. 16/2/82.